

**PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE DELLE EX SCUDERIE DI VILLINO CORSINI
APPARTENENTE AL SISTEMA “CASA DEI TEATRI E DELLA DRAMMATURGIA
CONTEMPORANEA” E DI SERVIZI CONNESSI**

- CAPITOLATO D’ONERI -

PREMESSA

Roma Capitale con Delibera della Giunta Capitolina n. 177/2012 ha istituito il Sistema “Casa dei teatri e della Drammaturgia Contemporanea” che intende assolvere, secondo i principi di economicità e efficienza, alla funzione di *nuovo sistema teatrale destinato a centro di rappresentazione scenica e che garantisca la circuitazione delle compagnie, offra spazi per le prove, contribuisca alla formazione degli attori e del pubblico, avvii processi di analisi e approfondimento e promuova la drammaturgia contemporanea*. Con la stessa delibera, Roma Capitale ha affidato alla propria società strumentale, Zètema Progetto Cultura s.r.l., la gestione dei teatri appartenenti al Sistema ed ha approvato il Piano economico di fattibilità, successivamente rimodulato con la Delibera n. 42/2013.

Obiettivi e finalità del Sistema sono quelli di stimolare e consentire la crescita culturale del tessuto cittadino, valorizzare le esperienze locali, contribuire a rafforzare e razionalizzare la programmazione di proposte culturali nell’ambito della drammaturgia contemporanea e dei nuovi linguaggi e processi creativi nonché la programmazione di attività laboratoriali e didattiche finalizzate alla formazione dei giovani artisti e degli spettatori.

Il Sistema “Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea” è coordinato da un Comitato con funzione di indirizzo ed ha un Direttore nominato tra soggetti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nel settore.

La proposta dai concorrenti dovrà contribuire in maniera significativa al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del Sistema attraverso iniziative di programmazione, promozione, circuitazione e approfondimento della Drammaturgia Contemporanea e dei diversi linguaggi creativi con particolare attenzione alla valorizzazione delle esperienze locali, alle disabilità, alla formazione dei giovani artisti e alla formazione degli spettatori, alla produzione emergente, alle attività laboratoriali e didattiche.

ART. 1 – Oggetto, luogo e durata della concessione

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione della programmazione delle Ex Scuderie di Villino Corsini (nel seguito semplicemente “Teatro”) appartenente al Sistema “Casa Dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea” (nel seguito più semplicemente “Sistema”), nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 giugno 2014, con la realizzazione di un numero minimo di giornate di programmazione di attività culturali e spettacolo dal vivo, come specificato nel successivo art. 3, e l’affidamento dei servizi connessi necessari per una corretta conduzione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di biglietteria, servizi di sala e accoglienza, pulizia, assicurazioni e manutenzioni ordinarie, utenze, attività di comunicazione e promozione, servizi tecnici di palcoscenico, servizi organizzativi ecc., nel rispetto dei minimi inderogabili indicati nella scheda tecnica allegata al presente Capitolato (Allegato n. 1), alla quale si rinvia espressamente.

Zètema erogherà al Concessionario un finanziamento di importo pari a quanto richiesto nell’offerta economica presentata in sede di gara.

Laddove il Concessionario l’abbia offerto in sede di gara, la concessione avrà ad oggetto anche l’eventuale programmazione dell’area esterna recintata antistante il Teatro, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 5.

Il Teatro oggetto della presente concessione è ubicato all’interno del parco Villa Doria Pamphilj - Largo 3 Giugno 1849, 00164 Roma – e pertanto le attività che vi si svolgeranno dovranno

essere realizzate compatibilmente con gli orari di apertura e chiusura della Villa: da ottobre a febbraio ore 07:00 – 18:00; marzo e settembre ore 07:00 – 20:00; da aprile ad agosto ore 07:00 – 21:00.

Il Teatro e i servizi minimi che il Concessionario dovrà garantire sono descritti nella Scheda Tecnica allegata al presente Capitolato (Allegato n.1), alla quale si rinvia espressamente per fare parte integrante dello stesso. Con riferimento ai materiali, attrezzature, arredi e in generale a tutti i beni in dotazione, successivamente all'aggiudicazione, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra Zètema e l'Aggiudicatario. Tale verbale farà parte integrante del Contratto di affidamento.

Il Sistema si riserva il diritto di utilizzare il Teatro per un numero massimo di giornate, come specificato nel successivo art. 3, per lo svolgimento di spettacoli programmati nel circuito dal Comitato del Sistema e iniziative dallo stesso promosse ovvero patrocinate e gestite. Nelle suddette giornate il Concessionario dovrà garantire al Sistema la prestazione gratuita dei servizi connessi di cui al presente articolo, nel rispetto dei minimi inderogabili indicati nella scheda tecnica (Allegato n. 1).

Resterà a carico di Zètema la vigilanza del Teatro, realizzabile anche mediante sistemi di allarme, comprensiva dell'apertura e chiusura dei relativi spazi, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 giugno 2014.

La concessione avrà efficacia con decorrenza dalla firma del contratto di affidamento e scadrà il 30 giugno 2014, fermo restando che il Concessionario dovrà inderogabilmente iniziare l'attività a decorrere dal 1° ottobre 2013 oppure, ove l'abbia offerto in sede di gara, a decorrere dal mese di settembre 2013.

Il termine di inizio della concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non dipendenti dal Concessionario non comporteranno per quest'ultimo alcun diritto di risarcimento o di indennizzo nei confronti di Zètema.

ART. 2 – Programmazione del Teatro

Il Concessionario dovrà realizzare pienamente e correttamente la programmazione proposta in sede di gara, da svolgersi nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 giugno 2014, che dovrà essere improntata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- stimolare e consentire la crescita culturale del tessuto cittadino, valorizzare le esperienze locali, contribuire a rafforzare la programmazione di proposte culturali nell'ambito della drammaturgia contemporanea, dei linguaggi della contemporaneità e dei nuovi processi creativi;
- promuovere la circuitazione di proposte culturali nell'ambito della drammaturgia contemporanea e dei linguaggi della contemporaneità;
- promuovere la formazione sia dei giovani artisti che degli spettatori, anche attraverso laboratori e attività didattiche.

In aggiunta ai suddetti obiettivi comuni a tutti gli spazi appartenenti al Sistema "Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea", in considerazione dell'ubicazione del Teatro, della tipologia architettonica e della possibilità di apertura al pubblico, legata agli orari della Villa, il progetto culturale proposto dovrà prevedere anche spettacoli dal vivo e diverse proposte di attività di studio e di ricerca, di laboratori ludici, motori, musicali e narrativi (con particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea italiana) specificatamente dedicati all'infanzia,

all'adolescenza, all'età scolare e all'interazione di dette attività con realtà territoriali legate all'associazionismo della terza età, in possibili sinergie di intenti e collaborazioni con istituzioni universitarie e fondazioni culturali.

La programmazione che il concessionario realizzerà dovrà essere altamente qualificata sotto il profilo culturale e garantire un'offerta variegata.

La programmazione è da intendersi in senso ampio, comprensivo dei diversi linguaggi del contemporaneo, dal teatro alla danza e alla musica e in generale a tutte le attività di spettacolo dal vivo.

ART.3 – Giornate minime di programmazione a cura del Concessionario e giornate riservate al Sistema

Il concessionario dovrà realizzare il numero di giornate di programmazione proposto nel progetto presentato in sede di gara, fermo restando che tali giornate non potranno essere inferiori a 37 (trentasette), nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013 e a 75 (settantacinque), nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. Le giornate eventualmente realizzate nel mese di settembre nell'area esterna saranno computate tra le giornate minime sopra indicate per il periodo ottobre - dicembre 2013.

Il Sistema avrà la facoltà di riservarsi, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013, n. 20 (venti) giornate e, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014, n. 40 (quaranta) giornate.

ART. 4 – Prezzi dei biglietti

L'Amministrazione di Roma Capitale ha fissato una politica dei prezzi dei biglietti dei Teatri appartenenti al Sistema volta a favorire la più ampia fruizione degli spettacoli e partecipazione alle altre manifestazioni da parte dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce disagiate e meno abbienti.

Il Concessionario, pertanto, si impegna a fissare il prezzo dei biglietti per le attività svolte all'interno del Teatro nei limiti dell'importo massimo di 10,00 Euro.

Il Concessionario, inoltre, dovrà applicare le tariffe agevolate e le riduzioni eventualmente proposte in sede di gara in favore di fasce e categorie di utenti svantaggiati.

Il servizio di biglietteria dovrà essere garantito a cura e spese del Concessionario.

Gli incassi, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del Teatro da parte di soggetti terzi, dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

ART. 5 – Eventuale programmazione dell'area esterna

Il Concessionario, ove l'abbia proposto in sede di gara, dovrà altresì realizzare, nell'area esterna recintata antistante il Teatro, la programmazione eventualmente proposta nel progetto tecnico. L'eventuale programmazione nell'area esterna, che non è coperta da finanziamento da parte di Zetema, potrà riguardare il periodo dal 1° al 30 settembre 2013, ma anche il restante periodo di durata della concessione, fino al 30 giugno 2014, fermo restando che le giornate eventualmente realizzate nell'area esterna nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 giugno 2014 non saranno computate tra le giornate minime di cui al suddetto art. 3.

Nel caso in cui per la realizzazione delle suddette attività sia necessario provvedere ad un allestimento dell'area esterna, tale allestimento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto eventualmente presentato in sede di gara o successivamente proposto a Zètema, a cura e spese del Concessionario, che dovrà altresì ottenere tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento dell'attività.

Fermo restando quanto sopra, l'allestimento deve essere realizzato a regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di luoghi di pubblico spettacolo e deve essere autorizzabile secondo Regola Tecnica e TULPS.

L'allestimento eventualmente proposto in sede di gara dovrà essere sottoposto, successivamente all'aggiudicazione, all'approvazione da parte degli Uffici competenti di Roma Capitale. Il Concessionario si impegna ad apportare, a propria cura e spese, le eventuali modifiche richieste da Zètema per conto dei suddetti Uffici.

In relazione all'area esterna del Teatro non si applicano i limiti di prezzo di cui all'art. 4, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista l'erogazione di alcun finanziamento da parte di Zètema.

ART. 6 – Obblighi del concessionario in relazione alla programmazione artistica

Il Concessionario si impegna a realizzare la programmazione artistica proposta nel rispetto del progetto presentato in sede di gara. Laddove, per cause a lui non imputabili, il Concessionario non potesse realizzare la programmazione, dovrà proporre a Zètema sostituzioni "di pari livello", che verranno sottoposte all'approvazione del Comitato del Sistema.

Le sostituzioni della programmazione presentata non potranno in alcun modo essere superiori al 30%, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà proporre un calendario della programmazione culturale a Zètema, la quale si riserva la facoltà di richiedere le modifiche eventualmente proposte dal Sistema. La calendarizzazione proposta dovrà tenere conto delle giornate minime di programmazione e delle giornate nelle quali l'utilizzo del Teatro deve essere riservato al Sistema, così come previsto nell'articolo successivo.

Il concessionario potrà realizzare nel Teatro attività di spettacolo dal vivo e altre attività culturali, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge, compatibili con la destinazione del teatro stesso e conformi agli obiettivi precedentemente esposti.

ART. 7 – Modalità di utilizzo del Teatro da parte del Sistema

Il Sistema si riserva il diritto di utilizzare il Teatro per il numero di giornate indicate nel presente Capitolato, le cui date saranno concordate con il Concessionario.

Il Sistema dovrà inviare al Concessionario comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di programmazione richiesta per lo spettacolo, tenendo conto del calendario delle attività proposto dal Concessionario stesso. Il concessionario potrà altresì indicare al Comitato di indirizzo le sue proposte finalizzate alla circuitazione delle compagnie.

I servizi connessi di cui all'art. 1 in relazione alle suddette giornate spettanti al Sistema saranno a carico del Concessionario, il quale dovrà prestare gratuitamente i servizi stessi a favore del Sistema nel rispetto dei minimi necessari indicati nel presente Capitolato e nella scheda tecnica allo stesso allegata.

Gli incassi di biglietteria relativi alle suddette giornate non spetteranno al Concessionario, ma alla compagnia programmata o al Sistema, fermo restando l'obbligo per il Concessionario stesso di garantire gratuitamente il servizio di biglietteria.

Il prezzo massimo del biglietto per le attività che si svolgeranno nel Teatro nelle giornate riservate al sistema non potrà essere superiore ai 5,00 Euro.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative che si realizzeranno nelle giornate ad appannaggio del Sistema, sarà a carico del Sistema o dell'organizzatore.

ART. 8 – Utilizzo del Teatro da parte di terzi

Il Concessionario, compatibilmente con il calendario delle attività ed in particolare con le giornate riservate al Sistema e con l'obbligo di garantire un numero minimo di giornate di programmazione, potrà concedere a soggetti terzi, che ne abbiano fatto richiesta, la disponibilità del Teatro al fine di realizzarvi manifestazioni ed eventi di carattere socioculturale e, comunque, per lo svolgimento di iniziative che siano compatibili con gli obiettivi di cui in premessa e conformi con la destinazione d'uso della struttura stessa.

Il Concessionario, in tal caso, avrà diritto di percepire dal terzo richiedente un prezzo giornaliero di utilizzo della struttura, secondo gli importi che saranno concordati tra il Concessionario e il terzo.

Il Concessionario è tenuto a garantire che tutte le iniziative si svolgano nel rispetto delle leggi vigenti in materia e delle regole che sovrintendono tutte le iniziative di Roma Capitale.

Il Concessionario sarà tenuto ad informare Zètema, presentando il programma delle suddette attività e le condizioni contrattuali almeno 5 giorni prima della data programmata, affinché la Società concedente possa valutarne la compatibilità con quanto disposto nel presente Capitolato.

ART. 9 – Uso dei loghi e materiali promozionali

Tutti i materiali promozionali dell'attività svolta dal Concessionario nel Teatro dovranno riportare in evidenza i loghi di Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico e di Zètema, del Teatro nonché il logo del Sistema "Casa Dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea", che verrà fornito all'Aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione e riportare indicato nome e indirizzo della tipografia che ha stampato i materiali ed il pittogramma "non disperdere nell'ambiente" per i materiali cartacei in distribuzione.

Tutte le attività di comunicazione e i materiali di promozione delle iniziative, prima della loro realizzazione, dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione di Zètema, che li sottoporrà al Sistema.

ART. 10 - Corrispettivi

Al Concessionario spetterà il diritto di introitare i proventi della propria programmazione artistica, nei limiti degli importi massimi dei biglietti indicati negli articoli precedenti per quanto riguarda la programmazione realizzata nell'area interna del Teatro, i proventi per l'uso del teatro da parte di terzi, i proventi relativi alla prestazione dei servizi messi a disposizione dei

terzi e del pubblico, nonché le somme ricevute a titolo di finanziamento o di sponsorizzazioni, fermo restando il divieto, relativamente alla programmazione proposta in sede di gara, di richiedere e/o accedere ad ulteriori finanziamenti da parte di Roma Capitale o Zètema. Si segnala che gli eventuali sponsor dovranno essere preventivamente approvati da Zètema/Sistema.

Eventuali utili o perdite, pertanto, resteranno a totale vantaggio o carico del Concessionario.

Resta inteso che, in deroga a quanto sopra, per le giornate riservate al Sistema gli introiti della biglietteria spetteranno alla compagnia programmata o al Sistema stesso.

ART. 11 – Finanziamento e modalità di fatturazione

Zètema erogherà al Concessionario un finanziamento per la realizzazione del progetto culturale e dei servizi connessi nell'area interna del Teatro, relativamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 giugno 2014, per un importo pari a quanto richiesto dal Concessionario stesso in sede di gara e nei limiti dello stanziamento massimo di Roma Capitale.

In caso di ritardato inizio del servizio, rispetto alla tempistica indicata nell'art. 1 del presente Capitolato, l'importo del finanziamento sarà proporzionalmente ridotto.

Il finanziamento sarà erogato in cinque *tranche*, come di seguito indicate, previa presentazione, alle date sotto indicate, di regolari fatture alle quali sia allegata la relazione delle attività svolte e tutta la documentazione indicata nel successivo articolo 12:

- prima *tranche*, pari al 10% dell'importo richiesto in sede di gara, a 30 giorni dalla firma del contratto tra Zètema e l'Aggiudicatario;
- seconda *tranche*, pari al 30% dell'importo richiesto in sede di gara, al 30/11/2013;
- terza *tranche*, pari al 30% dell'importo richiesto in sede di gara, al 28/02/2014;
- quarta *tranche*, pari al 20% dell'importo richiesto in sede di gara, al 30/04/2014;
- quinta e ultima *tranche*, a saldo, pari al 10% dell'importo richiesto in sede di gara, al 30/06/2014.

Zètema potrà revocare o ridurre il finanziamento in caso di inadempimento agli impegni assunti dal Concessionario con la stipula del contratto ed in maniera proporzionata agli inadempimenti stessi, così come previsto nell'articolo relativo alle penali.

Le fatture relative al pagamento del finanziamento, da inviarsi con raccomandata A/R o consegnate *brevi manu*, secondo le *tranche* e le scadenze sopra indicate, devono essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Via Attilio Benigni n. 59, 00156 Roma, e riportare il codice CIG 5118227E85 e il Procedimento EV12AD13001.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note a Zètema le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

ART. 12 - Relazione di programmazione delle attività svolte

Il Concessionario, ai fini dell'ottenimento del finanziamento richiesto, dovrà trasmettere a Zètema, unitamente a ciascuna fattura (ad eccezione della prima che sarà emessa a 30 giorni dalla firma del contratto), una dettagliata relazione che descriva le attività svolte, inclusa l'attività di promozione sul territorio (suddivise per attività svolte nell'ambito della programmazione proposta in sede di gara; attività svolte nelle giornate riservate al Sistema; altre attività) e indichi il numero degli spettatori o dei partecipanti per ciascuno spettacolo o attività.

Alla suddetta relazione dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- n. 2 copie per ogni esemplare di materiale cartaceo promozionale prodotto relativamente agli spettacoli e alle attività programmate dal Concessionario;
- copia dei Modelli C1 vistati dalla SIAE relativi a tutti gli spettacoli programmati nello spazio affidato in concessione, inclusi, pertanto, gli spettacoli realizzati nelle giornate riservate al Sistema e nelle giornate nelle quali lo spazio sia stato concesso a terzi;
- Copia delle fatture SIAE di saldo relative a tutte le attività programmate.
- copia del certificato di agibilità ENPALS relativo a tutti gli spettacoli programmati nello spazio affidato in concessione, inclusi, pertanto, gli spettacoli realizzati nelle giornate riservate al Sistema e nelle giornate nelle quali lo spazio sia stato concesso a terzi;
- n. 1 copia della rassegna stampa.

La presentazione della suddetta relazione e documentazione e la sua completezza e correttezza saranno presupposti necessari ai fini del pagamento da parte di Zètema del finanziamento richiesto in sede di gara.

La suddetta documentazione dovrà essere inviata anche con riferimento alle attività eventualmente svolte dal concessionario nell'area esterna antistante il Teatro, anche se non coperte dal finanziamento di cui all'art. 11.

Il Concessionario, inoltre, dovrà anticipare via e-mail a Zètema copia dei Modelli C1 vistati dalla SIAE relativi a tutti gli spettacoli programmati nello spazio affidato in concessione, inclusi, pertanto, gli spettacoli realizzati nelle giornate riservate al Sistema e nelle giornate nelle quali lo spazio sia stato concesso a terzi.

ART. 13 – Altri oneri ed obblighi del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad realizzare pienamente e correttamente tutto quanto previsto nel progetto tecnico artistico e organizzativo presentato in sede di gara, nonché a rispettare tutto quanto previsto nel presente Capitolato d'Oneri e nel suo allegato tecnico.

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, le leggi, i regolamenti e le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dallo stesso svolte, manlevando Zètema, Roma Capitale e il Sistema da ogni

responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o stragiudizialmente.

Al Concessionario competono tutti gli oneri finanziari e fiscali, nonché le attività necessarie ad una corretta conduzione delle attività programmate, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto allo svolgimento corretto e ottimale di tutte le attività programmate, nonché allo svolgimento dei servizi antincendio e sicurezza, secondo quanto prevede la normativa vigente.

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla corretta realizzazione delle attività affidate, di seguito si precisano a titolo non esaustivo, gli obblighi del Concessionario:

- a) custodire e conservare in buono stato gli spazi - nonché gli impianti, le attrezzature e gli arredi effettuando sugli stessi, per tutta la durata del rapporto contrattuale, i necessari interventi di manutenzione, e sollevando Zètema, Roma Capitale e il Sistema da ogni responsabilità ed onere in tal senso;
- b) provvedere alla pulizia dei locali del Teatro dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogniqualvolta risulti necessario per il mantenimento del decoro;
- c) provvedere alla pulizia e manutenzione del verde dell'area esterna recintata del Teatro, secondo le frequenze necessarie per il mantenimento del decoro;
- d) provvedere all'ordinaria manutenzione dei locali nonché delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi e in generale di tutto quanto risultante dall'inventario di cui al verbale sottoscritto dalle parti;
- e) non eseguire alcun tipo di lavoro senza la preventiva autorizzazione scritta di Zètema;
- f) fornire prodotti e attrezzature per la pulizia (saponi, carta, etc.), che dovranno essere installati a cura e spese del concessionario nei vari ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;
- g) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc. (inclusa la TARSU), stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi;
- h) rispettare integralmente le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e curare che vengano rispettate anche dai terzi che eventualmente utilizzino la struttura;
- i) mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e misure di sicurezza antincendio adottate, con periodiche verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali previste dalla legge;
- j) provvedere al pagamento delle spese per i consumi e le utenze relativi all'utilizzo della struttura, secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica (Allegato 1). A tal fine il gestore provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, provvedendo alla volturazione entro 30 giorni dall'affidamento sostenendo i conseguenti oneri amministrativi e i costi connessi;
- k) provvedere al pagamento degli artisti e in generale di tutto il personale necessario alla realizzazione delle attività affidate in concessione ed alla emissione dei biglietti, nel

rispetto delle norme in vigore. Il Concessionario è intestatario dei modelli C1 in qualità di organizzatore e, beneficiando degli incassi, sarà responsabile nei confronti della SIAE, rispondendo delle imposte ad essa dovute;

- l) provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uso destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

Oltre agli obblighi e agli oneri sopra indicati, il Concessionario è altresì tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività. Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, se prescritte, prima di consentire l'utilizzo della struttura.

Il Concessionario, tuttavia, dovrà avvisare tempestivamente Zètema ogni qualvolta si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria. Il mancato e tempestivo avviso può essere causa di risoluzione immediata del contratto, fermo restando il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento dei danni che siano eventualmente derivati da tale circostanza.

Entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del Contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare a Zètema in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso, gli spazi nonché gli arredi e le attrezzature presenti al momento della firma del contratto, come risultanti dal verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 14 – Direttore artistico e Responsabile organizzativo

Il Concessionario dovrà nominare quali Direttore artistico e Responsabile organizzativo i soggetti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

In caso di impossibilità, per qualunque causa, del soggetto individuato in sede di gara come Direttore artistico e/o del soggetto indicato come Responsabile organizzativo a espletare/proseguire l'incarico nei termini indicati nell'offerta tecnica, il Concessionario dovrà provvedere alla nomina di un sostituto che sia dotato di competenze tecnico-professionali almeno pari a quelle del soggetto sostituito. Prima di procedere formalmente alla nomina, il Concessionario dovrà sottoporre il relativo curriculum vitae all'approvazione di Zètema, che lo sottoporrà al Comitato del Sistema.

ART. 15 – Personale in servizio

Il Concessionario si impegna a gestire i servizi in concessione con personale idoneo e in numero sufficiente a garantire una corretta esecuzione delle attività affidate e comunque nel rispetto dei minimi indicati nell'allegato tecnico al presente Capitolato. Il personale dovrà in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico.

Il personale non avrà alcun rapporto con Zètema, con Roma Capitale o con il Sistema, essendo alle esclusive dipendenze del Concessionario che lo assume, lo impiega e lo retribuisce nel rispetto di tutte le leggi vigenti. Nessuna aspettativa, pertanto, potrà essere rivendicata a tal riguardo nei confronti di Zètema, di Roma Capitale o del Sistema.

Il Concessionario è tenuto a comunicare a Zètema l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e le eventuali abilitazioni, nonché ogni variazione nei medesimi.

Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale dipendente che non soddisfi i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali o di ulteriori oneri rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Concessionario manleva Zètema, Roma Capitale e il Sistema da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 16 – Modifiche e migliorie alla struttura

Nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto di Zètema.

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

Il Concessionario potrà provvedere, a proprie spese, a dotare il teatro delle attrezzature e degli arredi, ulteriori rispetto a quelli già installati, che reputerà necessari per un miglior svolgimento del servizio, senza nulla pretendere da Zètema.

Nessuna attrezzatura consegnata da Zètema, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Tutte le migliorie apportate dal Concessionario nel periodo di affidamento resteranno nella dotazione del Teatro ed il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso né pretesa di qualsiasi genere.

ART. 17 – Responsabilità, assicurazioni e garanzia

Il Concessionario espleta le attività oggetto della presente concessione sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze, ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

Il Concessionario, in relazione agli obblighi normativamente previsti e a quelli assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva Zètema, Roma

Capitale e il Sistema da qualsiasi responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti da persone o cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

A tal fine il Concessionario, prima della stipula del contratto di concessione è tenuto a presentare una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a terzi (compresi Zètema, Roma Capitale e il Sistema) nell'esecuzione delle attività affidate in concessione ed in dipendenza delle stesse.

Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Zètema, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti di Zètema, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del Concessionario.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione.

L'Aggiudicatario sarà altresì tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa contro i rischi di furto e incendio.

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del finanziamento richiesto in sede di gara.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 18 – Verifiche e controlli

Zètema, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento delle attività affidate, si riserva il diritto di compiere in ogni momento, anche senza preavviso, le ispezioni e i controlli che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e per l'accertamento del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato e previsto nel progetto offerto in sede di gara.

Il Concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Qualora a seguito dei suddetti controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente Capitolato e al contratto, il Concessionario dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando quanto previsto in materia di penali, di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti da Zètema.

Zètema si riserva, altresì, il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 19 - Divieto di sub-concessione.

E' vietata la sub-concessione dei servizi affidati in concessione.

ART. 20 – Penali

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato e dal Progetto presentato in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- a) per ogni giornata di programmazione in meno rispetto a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara - e fermi restando i minimi inderogabili di cui agli artt. 1 e 3 del presente Capitolato – il finanziamento di cui all'art. 10 sarà proporzionalmente ridotto;
- b) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel suo allegato, nonché nel Contratto e – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nel Progetto presentato in sede di gara, si applicherà, per ciascuna contestazione, una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, attraverso riduzione del finanziamento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà operare le relative trattenute dall'importo del finanziamento ancora da erogare ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Zètema.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21 – Risoluzione del contratto e recesso

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Società appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;

- b) mancata effettuazione da parte del Concessionario delle giornate di programmazione indicate negli artt. 1 e 3 del presente Capitolato come minimo inderogabile;
- c) effettuazione di sostituzioni della programmazione artistica e culturale presentata in sede di gara superiori al limite massimo del 30% di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
- d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con Zètema, Roma Capitale o il Sistema;
- f) mancato rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- g) affidamento di attività in subconcessione in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- h) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- i) perdita, in capo al Concessionario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all'inadempimento, Zètema ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ.

Zètema, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte del Concessionario della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa di Zètema, il Concessionario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 22 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara, Zètema, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse - potrà affidare ad altri - senza alcuna formalità - l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso da Concessionario al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ART 23 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 24 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In particolare, il Concessionario è tenuto a:

- a) comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti relativi al finanziamento previsto nel presente Capitolato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
- b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- c) effettuare ogni transazione relativa alla presente Concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;
- d) utilizzare il codice CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni oggetto di concessione e, in generale, nella gestione dello spazio affidato.

Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte del Concessionario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 25 - Comunicazioni

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario, riguardante l'esecuzione della presente concessione, deve essere inviata al seguente recapito: Zètema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 - 00156 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra il Concessionario e Zètema, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 26 - Controversie e foro competente

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

L'Amministratore Delegato
Albino Ruberti